

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Indice

Capitolo I° - l'inquadramento geopolitico socio economico

Capitolo II° - la grande guerra e la resa incondizionata

Capitolo III° - la situazione dell'Italia dal dopoguerra ad oggi

Capitolo IV° - trattati NATO e UE

Capitolo V° - la definitiva cessione di sovranità

Capitolo VI° - estratti dall'Armistizio di Cassibile "Conditions of an Armistice" del 3 Settembre 1943

Capitolo VII° - estratti dall'Armistizio di Malta "Instrument of surrender of Italy" del 29 Settembre 1943

Capitolo VIII° - estratti dal Trattato di Pace "Traité de paix avec l'Italie"

Capitolo IX° - trattati post bellici

Capitolo X° - Conclusioni

Appendice - sulla legge e il diritto nella penisola Italica

Capitolo I° - l'inquadramento geopolitico socio economico

Al fine di comprendere gli scopi e le ragioni che hanno mosso i membri peculiari a fondare la Chiesa di Quartattenzione, è rilevante contestualizzare la nascita della Repubblica Italiana all'interno del panorama politico-economico della comunità internazionale, dal 1915 a oggi, rammentando che:

- Nel corso del diciannovesimo secolo, i fatti che hanno portato e i fatti occorsi in conseguenza delle due grandi guerre hanno determinato una completa riorganizzazione sociale, politica, economica dell'intero globo.
- Nel corso del ventesimo secolo tutti gli stati nazionali mondiali, sono diventati un sistema unitario integrato attraverso i moderni sistemi giuridici, monetari e accordi internazionali, unificando così l'intera infrastruttura politico economica globale con gli Stati Uniti quale forma giuridica fondante.
- Un sistema unitario integrato, completo e definitivo, sotto la giurisdizione USA, è stato così ratificato e, in tempi recenti ristabilito, in virtù dell'adesione e dell'accettazione del dollaro USA ovvero della Federal Reserve Note, quale valuta di riserva delle banche centrali e dei sistemi finanziari del mondo, inclusivamente della Banca D'Italia e della Banca Centrale Europea.
- Il governo degli Stati Uniti ha stabilito per legge, fin dalla sua fondazione (Public Law 97-280), attraverso la sua Augusta Camera dei Rappresentanti, che la Sacra Bibbia¹ è il fondamento su cui è costituita la nazione.
 - Ne consegue che tutte le organizzazioni politiche su questo pianeta, tutti gli stati nazionali, le sovranità politiche al mondo e tutti gli organismi amministrativi internazionali, sono fondati direttamente o indirettamente sulla legge della Sacra Bibbia che ne è divenuta il

¹ Sulla legge e il diritto nella penisola Italica

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



fondamento giuridico.

Capitolo II° - la grande guerra e la resa incondizionata

Stanti le premesse del tutto generali ma appropriate innanzi fatte, è quindi adeguato dettagliare i passaggi storici salienti riguardanti specificatamente il Regno di Italia e la Repubblica Italiana¹. Quest'ultima, ancor più di molti altri Stati, è stata ed è profondamente stabilita nel sistema unitario summenzionato, essendo nata e costituita, fin dal suo principio, in assenza di quella sovranità che sola può rendere tale uno Stato, confinata all'interno di un governo unitario integrato con gli USA, al pari di un "territorio occupato" fino ai nostri giorni, in ragione degli accordi presi a principiarsi dall'armistizio breve di Cassibile² (Siracusa) del 3 settembre 1943, successivamente ratificato nell'"Instrument of surrender of Italy"³ firmato da Pietro Badoglio il 29 Settembre 1943 nelle acque dinanzi all'isola di Malta, infine recepiti integralmente, come vedremo in seguito nel presente testo, nel "**Traité de paix avec l'Italie**" firmato a Parigi nel 1947. Un Trattato contenente articoli di espressa rinuncia permanente alla sovranità Nazionale; un trattato siglato con lo stemma di famiglia dal marchese Antonio Meli Lupi di Soragna Tarasconi, all'occasione Segretario Generale della delegazione italiana, le cui credenziali di accreditamento di "Repubblica" erano apposte su pergamena con il sigillo ufficiale dello Stato monarchico (già cancellato dal Referendum del 2 giugno 1946) comprensivo di corona, scudo sabauda e fasci littori. Il trattato prevedeva la vincolante condizione che la firma del Segretario Generale della delegazione italiana fosse ratificata da parte dell'Assemblea Costituente del Regno d'Italia, che avveniva, il 27 Giugno 1947 con Atto Parlamentare N. 23 recepito per Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato il 28 Novembre 1947 N.1430, e Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 Dicembre 1947 (GU Serie Generale n.295 del 24-12-1947).

A comprova dei fatti di cui sopra, e per darne puntuale evidenza, è necessario pertanto ricapitolare con cura e precisione fatti, ruoli, incarichi, mansioni e capacità dei principali soggetti interessati in quello che è stato l'ultimo capitolo della storia millenaria della nostra penisola. Storia che ha infine portato alla Costituzione della Repubblica Italiana. Tale ultimo capitolo è stato scritto con il sopravvenire della seconda guerra mondiale e in forza del riassetto socio politico economico che ne è derivato, inclusivamente dei molti trattati, che sono seguiti fino ad oggi, siglati tra il Governo Italiano e i vari paesi al tempo coinvolti direttamente o indirettamente nel conflitto.

Il 3 Settembre 1943, il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato (precedentemente conosciuto come "*Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato*", come da "*Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia*" - Regno di Sardegna - del 4 Marzo 1848, modificato il 17 Marzo 1861 come Regno d'Italia) Pietro Badoglio, in nome e in rappresentanza del Regno d'Italia, accettava le condizioni stabilite dall'Armistizio anche detto "di Cassibile", con delega alla firma

- 1 Il lemma include: REPUBBLICA ITALIANA, Repubblica Italiana, REPUBBLICA ITALIANA Republic of Italy, ITALY REPUBLIC OF, Governo della Repubblica Italiana (Government of Italy), Italia, ITALIA, Italy, ITALY, e tutti gli identificatori e abbreviazioni, idem sonans, comprese tutte le varianti e permutazioni ortografiche, punteggiature, ricomposizioni e ordinazioni di questa, e le società di diritto che a essa riportano, anche scritte in lingua diversa da quella del presente documento, da qui innanzi sinteticamente indicata con la forma abbreviata: "Repubblica Italiana".
- 2 Da qui innanzi l'armistizio breve di Cassibile (Siracusa) del 3 settembre 1943 sarà anche indicato come "armistizio di Cassibile".
- 3 Da qui innanzi l'armistizio (anche detto lungo) "Instrument of surrender of Italy" firmato da Pietro Badoglio il 29 Settembre 1943 nelle acque dinanzi all'isola di Malta sarà anche indicato come "armistizio di Malta".

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



concessa a Giuseppe Castellano “*Brigadier General, attached to The Italian High Command*”.

Il 29 Settembre 1943 l’armistizio di Cassibile veniva riconfermato, ratificato e dettagliato tramite l’Armistizio di Malta “*Instrument of surrender of Italy*”.

In forza di questi due armistizi, il Regno d’Italia rassegnava la “resa incondizionata” al Governo degli Stati Uniti e al Regno Unito. Nei documenti si afferma inoltre che questi ultimi agivano in nome e nell’interesse delle Nazioni Unite.

Il 10 Febbraio 1947 a Parigi veniva stipulato il Trattato di Pace, “*Traité de paix avec l’Italie*”, firmato da Antonio Meli Lupi di Soragna, Segretario Generale della delegazione italiana, con l’espressa condizione che la sua firma fosse ratificata da parte dell’Assemblea Costituente del Regno d’Italia, che avveniva, il 27 Giugno 1947 con Atto Parlamentare N. 23 recepito per Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato il 28 Novembre 1947 N.1430, e Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 Dicembre 1947 (GU Serie Generale n.295 del 24-12-1947).

Capitolo III° - la situazione dell’Italia dal dopoguerra ad oggi

Purtroppo e malauguratamente per le genti della penisola Pennina, molti articoli degli accordi di resa, le condizioni in essi stabilite, non riguardano solo il periodo bellico e immediatamente post bellico, ma si estendono invece in un tempo futuro indeterminato, tempo che comprende ovviamente anche il presente.

La “resa incondizionata”(surrender unconditionally), così come è stata definita e documentata attraverso le originali citazioni degli armistizi di Cassibile e Malta e del “*Traité de paix avec l’Italie*” firmato a Parigi, ha previsto, da parte del Regno d’Italia prima, e successivamente da parte della Repubblica, l’Occupazione delle aree strategiche, la Cooperazione con gli Alleati, **la sottomissione completa alla “commissione¹ ONU e al comandante in Capo**”, il trasferimento di informazioni Governative, la cessione di Territori e delle forze armate, e molte altre espresse rinunce in favore delle Nazioni Unite. Da ciò ne consegue che ancor oggi le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU sono vincolanti per la Repubblica Italiana più che per molti altri Stati aderenti alla suddetta Organizzazione.

Negli anni che sono seguiti il “*Traité de paix avec l’Italie*” fino ad oggi, è stata quindi portata avanti una progressiva, irreversibile e definitiva cessione di sovranità, perfezionata in ogni sua parte in più fasi. A tale proposito e per questo possibile individuare tre momenti storici precisi: il primo nel presentarsi di nuovi rapporti militari reciproci tra USA e Italia dal 1950 ad oggi (vedi NATO), il secondo nei vari trattati attinenti l’Unione Europea, il terzo nella fondazione delle varie organizzazioni internazionali collegate all’ONU, quali, solo per citare le più importanti, il FAO, OMS, UPU, senza trascurare per questo le varie “alleanze” Commerciali che hanno creato e imposto regolamentazioni sovranazionali aggiuntive. A comprova di ciò un valido esempio è quanto recentemente accaduto nel periodo della Pandemia dichiarata dall’OMS e nelle misure restrittive che ne sono derivate per “raccomandazione” di quest’ultima.

Senza scendere nel dettaglio delle specifiche deleghe di poteri rassegnate accordo per accordo, di fatto mera conseguenza dell’attuazione degli accordi stabiliti nel “*Traité de paix avec l’Italie*” firmato a Parigi,

¹ Procedendo nello studio vedremo come detta commissione, sia stata “definita” nel corso del tempo, in modo ampio inclusivamente del lemma “commissione di controllo”, e sia inclusa nel termine Nazioni Unite che la stessa rappresentava, a sua volta inclusivamente del Consiglio di Sicurezza e della Assemblea Generale supportata dalla Prima Commissione per il Disarmo e la Sicurezza (UNDC) (creata per risoluzione 502 nel 1952)

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



si riporta nel presente documento l'elenco dei principali trattati e accordi internazionali che hanno palesemente determinato la cessione totale e incondizionata (come da resa incondizionata dall'armistizio di Cassibile e Malta) della sovranità nazionale. Sovranità (che avrebbe dovuto restare) dichiaratamente popolare come da art. 1 della Costituzione.

Di fatto l'attuazione di una agenda già ben delineata con il conclusivo atto del "Traité de paix avec l'Italie" firmato a Parigi.

Capitolo IV° - trattati NATO e UE

Sicuramente una trattazione a parte meriterebbero il trattato NATO e i trattati che infine hanno portato l'Italia all'interno della Unione Europea; per quest'ultima basti prendere in considerazione cosa è letteralmente stabilito negli art. 2 e 3 TFUE che elencano le materie su cui il Parlamento italiano ha addirittura il divieto di legiferare.

Pur essendo l'Unione Europea una istituzione ben diversa dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, questa ha preso parte ad oltre cinquanta convenzioni ONU. Una partecipazione prevista e garantita dal Trattato sull'UE, che, oltre a citare l'ONU per il valore dei suoi principi e i suoi propositi, promuove all'art. 21 "soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite". L'UE, ricopre quindi oggi vari ruoli nelle Nazioni Unite (cosa che le ha permesso di infiltrarsi nelle diverse attività e agenzie dell'ONU) tuttavia non possiede un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza ONU, posizione di somma importanza, trattandosi dell'organo in grado di deliberare a livello sostanziale. Un organo, in riferimento a quanto qui esposto, particolarmente rilevante per l'Italia".

Art. 2 TFUE abstract: *"Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare ed adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione"*

Art. 3 TFUE abstract: *"1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; e) politica commerciale comune. 2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata."*¹

In forza del TFUE, l'UE ha esclusiva competenza nella conclusione di accordi internazionali, nelle politiche monetarie, nelle regole di concorrenza, nella politica commerciale comune etc., è un fatto discusso da anni che le politiche monetarie siano state demandate a una Banca Centrale indipendente dalla politica, che ex art. 130 TFUE, non è neppure tenuta a prendere indicazioni dai rappresentanti del popolo, né a livello di Parlamenti nazionali, né a livello del Parlamento Europeo.

¹ (<http://www.studiolegalemarcomori.it/la-sovranita-non-poteva-ceduta-la-memoria-replica-alle-difese-dellavvocatura-attendiamo-la-decisione-della-corte-dappello-genova/>)

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Visto che tutti gli agenti pubblici, le agenzie e i ministeri per i quali essi lavorano sono stipendiati da una valuta o, per essere precisi, da un suo derivato, che è emesso da una banca non soggetta ad alcun controllo da parte dello Stato, perché da essa totalmente indipendente (di fatto quindi privata), possiamo affermare con inconfutabile certezza che La Repubblica oggi è controllata dalla Banca Centrale Europea e non già il contrario come imporrebbe la Costituzione.

Capitolo V° - la definitiva cessione di sovranità

In diritto internazionale, quello che è ritenuto oggi essere uno Stato deve, limitatamente al suo ambito rappresentativo, per essere ritenuto tale dal punto di vista giuridico, poggiare su tre elementi fondanti. L'esistenza di un popolo, di un territorio nel quale esso è nativo, e del potere d'imperio del popolo sul suo territorio. Su questi tre elementi fondanti poggia la sovranità¹ di uno Stato che esercita il potere legislativo, esecutivo e giudiziario; è palese che tanto il Regno di Italia quanto la Repubblica Italiana hanno completamente rinunciato alla propria sovranità.

Data l'appartenenza della sovranità al popolo², diritto plurisoggettivo e come tale tutelabile da qualsiasi uomo che di detto popolo faccia parte, già molti giuristi italiani, dall'immediato dopoguerra ad oggi, hanno osservato (ed anche tentato azioni per portare alla luce il problema) come, quest'ultima sia stata radicalmente compromessa dai trattati internazionali summenzionati.

Giuridicamente parlando dunque, si evince da questo excursus storico sui trattati internazionali sottoscritti "dall'Italia" di ieri ed di oggi, che l'Italia non può più essere definita uno Stato.

La SENTENZA N. 238 ANNO 2014 della stessa CORTE COSTITUZIONALE ha ben definito il problema della cessione di sovranità conseguente all'adesione all'UE, cessione che, aggiungiamo, è stata avviata per il Regno di Italia e quindi per la Repubblica, successivamente alla resa incondizionata del

1 In diritto internazionale il BLACK'S LAW DICTIONARY è un testo di riferimento accettato e consolidato, indiscusso nei paesi anglosassoni. Si riporta quindi la definizione di "Sovranità", così come riportata sul "BLACK'S LAW DICTIONARY@SIXTH EDITION, BY THE PUBLISHER'S EDITORIAL STAFF, pag. 1396":

Testo originale: "Sovereignty. The supreme, absolute, and uncontrollable power by which any independent state is governed; supreme political authority; the supreme will; paramount control of the constitution and frame of government and its administration; the self-sufficient source of political power, from which all specific political powers are derived; the international independence of a state, combined with the right and power of regulating its internal affairs without foreign dictation; also a political society, or state, which is sovereign and independent. The power to do everything in a state without accountability, to make laws, to execute and to apply them, to impose and collect taxes and levy contributions, to make war or peace, to form treaties of alliance or of commerce with foreign nations, and the like. Sovereignty in government is that public authority which directs or orders what is to be done by each member associated in relation to the end of the association. It is the supreme power by which any citizen is governed and is the person or body of persons in the state to whom there is politically no superior. The necessary existence of the state and that right and power which necessarily follow is "sovereignty." By "sovereignty" in its largest sense is meant supreme, absolute, uncontrollable power, the absolute right to govern. The word which by itself comes nearest to being the definition of "sovereignty" is will or volition as applied to political affairs. City of Bisbee v. Cochise County, 52 Ariz. 1, 78 P.2d 982, 986."

Traduzione: "Sovranità. Il potere supremo, assoluto e incontrollabile da cui è governato qualsiasi Stato indipendente; l'autorità politica suprema; la volontà suprema; il controllo supremo della costituzione e dell'assetto del governo e della sua amministrazione; la fonte autosufficiente del potere politico, da cui derivano tutti i poteri politici specifici; l'indipendenza internazionale di uno Stato, unita al diritto e al potere di regolare i propri affari interni senza imposizioni straniere; anche una società politica, o Stato, che è sovrana e indipendente. Il potere di fare tutto in uno Stato senza doverne rendere conto, di fare leggi, di eseguirle e applicarle, di imporre e riscuotere tasse e contributi, di fare la guerra o la pace, di stringere trattati di alleanza o di commercio con nazioni straniere, e così via. La sovranità nel governo è quell'autorità pubblica che dirige o ordina ciò che deve essere fatto da ogni membro associato in relazione al fine dell'associazione. È il potere supremo da cui ogni cittadino è governato ed è la persona o il corpo di persone nello Stato a cui non c'è politicamente alcun superiore. La necessaria esistenza dello Stato e il diritto e il potere che necessariamente ne derivano sono la "sovranità". Per "sovranità", nel suo senso più ampio, si intende un potere supremo, assoluto, incontrollabile, il diritto assoluto di governare. La parola che di per sé si avvicina di più alla definizione di "sovranità" è volontà o volizione applicata agli affari politici. Città di Bisbee contro Contea di Cochise, 52 Ariz. 1, 78 P.2d 982, 986."

2 Il lemma popolo è stato usato in molte occasioni con significati differenti e spesso riduttivi; in diritto canonico si fa menzione al popolo di Dio, (Can. 204) stabilendo di fatto l'incorporazione di questo alla Chiesa, ma qui si preferisce fare riferimento al significato latino di populus quale moltitudine, genti native di un paese

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



1943.

Suddetta sentenza ha testé stabilito che: *“Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013.”* (legge 14 gennaio 2013, n. 5: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno. (13G00023)) *“rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale.”*

Capitolo VI° - estratti dall’Armistizio di Cassibile “Conditions of an Armistice” del 3 Settembre 1943

In riferimento ai due armistizi e al trattato di pace, sono per ciascuno di essi, menzionati qui a seguire alcuni estratti che mostrano come una palese cessione di sovranità da parte del Governo sia stata perfezionata attraverso la ratifica e aggiornamento passo dopo passo degli accordi di resa, quindi dal trattato di pace ed infine con i molti accordi internazionali tra i quali l’adesione alla Unione Europea e alla NATO sono, in ordine di importanza, i primi e più rilevanti.

Essendo la maggior parte dei documenti, redatta in lingua inglese, detta lingua è stata mantenuta per la sua ufficialità ma è altresì supportata da una accurata traduzione e, caso per caso, da debiti commenti.

Armistizio di Cassibile “Conditions of an Armistice” del 3 Settembre 1943

Così come riportato nella Raccolta del Ministero degli Affari Esteri “MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DIPLOMATICI, NONA SERIE 1939-1943, VOLUME X (7 Febbraio. 8 Settembre 1943) ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, LIBRERIA DELLO STATO, ROMA MCMXC, Documento 757 pagina 919 e pagina 920”, Armistizio firmato da Giuseppe Castellano “Brigadier General, attached to The Italian High Command”, come da documento diplomatico “Numero 755 di pagine 918”, come da autorizzazione del Governo Italiano.

Testo originale: *“The following conditions of an Armistice are presented by General Dwight D. Eisenhower, Commander-in-Chief of the Allied Forces, acting by authority of the Governments of the United States and Great Britain and in the interest of the United Nations¹, and are accepted by Marshal Pietro Badoglio Head of the Italian Government”.*

Traduzione: *“Le seguenti condizioni di un Armistizio sono presentate dal Generale Dwight D. Eisenhower, Comandante in Capo delle Forze Alleate, agendo per autorità dei Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e nell’interesse delle Nazioni Unite, e sono accettate dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo Italiano.”*

P.s. Quanto su scritto è palesato anche nell’articolo 38 dell’armistizio di Malta.

Testo originale: *“5. Italian merchant shipping may be requisitioned by the Allied Commander in Chief to meet the needs of his military-naval program.”*

¹ Si consideri che le Nazioni Unite (*United Nations*) summenzionate sono l’ente di diritto internazionale istituito il 1 Gennaio 1942 tramite la “Dichiarazione delle Nazioni Unite”, che ha visto la stesura della *Carta nelle Nazioni Unite*, solo nel 25 Aprile del 1945 presentata a San Francisco nella conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale. Tuttavia, la *Carta delle Nazioni Unite* veniva firmata da 50 dei 51 paesi membri, il 26 Giugno 1945 entrando in vigore il 24 Ottobre 1945. Quindi solo dal 45’ in poi l’ONU riceve il consenso ufficiale per rappresentare l’unione di 50 paesi membri, non prima, e certamente non nel 1943 all’epoca dei due armistizi sopra citati. Ne consegue che nel 1943, alla firma dei due armistizi siglati “nell’interesse delle Nazioni Unite”, le Nazioni Unite erano una organizzazione che rappresentava null’altro che i fondatori della società medesima e non i 50 paesi che avrebbero firmato, tramite i loro delegati, solo anni dopo.

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Traduzione: "5. Le navi mercantili italiane possono essere requisite dal Comandante in Capo Alleato per soddisfare le esigenze del suo programma militare-navale."

Testo originale: "6. Immediate surrender of Corsica and of all Italian territory, both islands and mainland, to the Allies, for such use as operational bases and other purposes as the Allies may see fit."

Traduzione: "6. Immediata resa della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia isole che terraferma, agli Alleati, per essere utilizzati come basi operative e altri scopi secondo il giudizio degli Alleati."

Testo originale: "10. The Commander in Chief of the Allied Forces reserves to himself the right to take any measure which in his opinion may be necessary for the protection of the interests of the Allied Forces for the prosecution of the war, and the Italian Government binds itself to take such administrative or other action as the Commander in Chief may require, and in particular the Commander in Chief will establish Allied Military Government over such parts of Italian territory as he may deem necessary in the military interests of the Allied Nations."

Traduzione: "10. Il Comandante in Capo delle Forze Alleate si riserva il diritto di adottare qualsiasi misura che, a suo parere, possa essere necessaria per la protezione degli interessi delle Forze Alleate per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a intraprendere **qualsiasi azione amministrativa o altra azione** richiesta dal Comandante in Capo, e in particolare il **Comandante in Capo stabilirà un Governo Militare Alleato su parti del territorio italiano** che riterrà necessarie nell'interesse militare delle Nazioni Alleate."

Testo originale: "11. The Commander in Chief of the Allied Forces will have a full right to impose measures of disarmament, demobilization, and demilitarization."

Traduzione: "11. Il Comandante in Capo delle Forze Alleate avrà **pieno diritto di imporre misure di disarmo, smobilitazione e smilitarizzazione.**"

Testo originale: "12. Other conditions of a political, economic and financial nature with which Italy will be bound to comply will be transmitted at a later date."

The conditions of the present Armistice will not be made public without prior approval of the Allied Commander in Chief. The English will be considered the official text.

Traduzione: "12. **Altre condizioni di natura politica, economica e finanziaria a cui l'Italia sarà tenuta a conformarsi saranno trasmesse in un secondo momento.** Le condizioni del presente armistizio **non saranno rese pubbliche** senza previa approvazione del Comandante in Capo degli Alleati. La versione in inglese sarà considerata il testo ufficiale."

Capitolo VII° - estratti dall'Armistizio di Malta "Instrument of surrender of Italy" del 29 Settembre 1943

Così come riportato nella Raccolta del Ministero degli Affari Esteri "MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DIPLOMATICI, DECIMA SERIE 1943-1948, VOLUME I (9 Settembre 1943-11 dicembre 1944) ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, LIBRERIA DELLO STATO, ROMA MCMXCII, Documento 20 da pagina 18 a pagina 26".

Testo originale: "Whereas in consequence of an armistice dated September 3rd, 1943, between the United States and the United Kingdom Governments on the one hand and the Italian Government on

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



the other hand, hostilities were suspended between Italy and the United Nations on certain terms of a military nature;”

Traduzione: *Considerando che, a seguito di un armistizio del 3 settembre 1943, tra i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito da un lato e il Governo Italiano dall'altro, le ostilità sono state sospese tra l'Italia e le Nazioni Unite a **determinate condizioni di natura militare;**”*

Testo originale: *“And whereas in addition to those terms it was also provided in the said Armistice that the Italian Government bound themselves to comply with other conditions of a political, economic and financial nature to be transmitted later;”*

Traduzione: *“E considerando che, oltre a questi termini, l'armistizio prevedeva anche che il Governo Italiano si impegnasse a **rispettare altre condizioni di natura politica, economica e finanziaria da trasmettere in seguito;**”*

Testo originale: *And whereas it is convenient that the terms of a military nature and the said other conditions of a political, economic and financial nature should without prejudice to the continued validity of the terms of the said Armistice of September 3rd, 1943, be comprised in a further instrument;”*

Traduzione: *“E considerando che è conveniente che le condizioni di natura militare e le altre **condizioni di natura politica, economica e finanziaria,** senza pregiudicare la validità dei termini del suddetto armistizio del 3 settembre 1943, siano incluse in un ulteriore strumento;”*

Testo originale: *“The following together with the terms of the Armistice of September 3rd, 1943, are the terms on which the United States and United Kingdom Governments acting on behalf of the United Nations are prepared to suspend hostilities against Italy so long as their military operations against Germany and her Allies are not obstructed and Italy does not assist these Powers in any way and complies with the requirements of these Governments.”*

Traduzione: *“I seguenti, **insieme ai termini dell'Armistizio del 3 settembre 1943,** sono i termini in base ai quali i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, che agiscono per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro l'Italia fintanto che le loro operazioni militari contro la Germania e i suoi alleati non saranno ostacolate e l'Italia non assisterà queste Potenze in alcun modo e si conformerà alle richieste di questi Governi.”*

Testo originale: *“These terms have been presented by GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER, Commander-in-Chief, Allied Forces, duly authorised to that effect; And have been accepted by MARSHAL PIETRO BADOGLIO, Head of the Italian Government.”*

Traduzione: *Queste condizioni sono state presentate dal GENERALE DWIGHT D. EISENHOWER, Comandante in Capo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato a tal fine; e sono state accettate dal MARESCIALLO PIETRO BADOGLIO, Capo del **Governo Italiano.***

Segue elenco dei vari punti così:

Testo originale: *“1. (A) The Italian Land, Sea and Air Forces wherever located, hereby surrender¹*

¹ Si noti che il “BLACK'S LAW DICTIONARY®, SIXTH EDITION BY THE PUBLISHER'S EDITORIAL STAFF, pag. 2” definisce il termine “surrender” come segue: (Pag. 1444) Surrender. To give back; yield; render up; restore; and in law, the giving up of an estate to the person who has it in reversion or remainder, so as to merge it in the larger estate. A yielding up of an estate for life or years to him who has an immediate estate in reversion or remainder, wherein the estate for life or years may drown by mutual agreement

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



unconditionally.”

Traduzione: “1. (A) Le Forze italiane terrestri, marittime e aeree, ovunque dislocate, si **arrendono incondizionatamente.**”

Testo originale: “(C) The Italian Supreme Command will further order all Italian Naval, Military and Air Forces or authorities and personnel to refrain immediately from destruction of or damage to any real or personal property, whether public or private.”

Traduzione: “(C) Il Comando Supremo italiano ordinerà inoltre a tutte le Forze navali, militari e aeree italiane o alle autorità e al personale di astenersi immediatamente dal distruggere o danneggiare qualsiasi **proprietà reale o personale**, sia pubblica che privata².”

Testo originale: “2. The Italian Supreme Command will give full information concerning the disposition and condition of all Italian Land, Sea and Air Forces, wherever they are situated...”

Traduzione: “Il Comando Supremo italiano **fornirà informazioni complete** circa la disposizione e la condizione di tutte le forze italiane terrestri, marittime e aeree, ovunque esse si trovino...”

Testo originale: “9. ...All merchant ships, fishing or other craft of whatever flag, all aircraft and inland transport of whatever nationality in Italian or Italian-occupied territory or waters will, pending verification of their identity and status, be prevented from leaving.”

Traduzione: “9. ...A tutte le navi mercantili, da pesca o altre imbarcazioni di qualsiasi bandiera, a tutti gli aeromobili e ai trasporti terrestri di qualsiasi nazionalità che si trovino in territorio o in acque Italiane o occupate dall'Italia **sarà impedito di uscire**, in attesa di verificare la loro identità e il loro status.”

Testo originale: “10. The Italian Supreme Command will make available all information about naval, military and air devices, installations, and defences, about all transport and inter-communication systems established by Italy or her allies on Italian territory or in the approaches thereto...”

Traduzione: 10. Il Comando Supremo Italiano **metterà a disposizione tutte le informazioni** relative ai dispositivi, alle installazioni e alle difese navali, militari e aeree, a tutti i sistemi di trasporto e di intercomunicazione stabiliti dall'Italia o dai suoi alleati sul territorio italiano o nelle sue vicinanze...

Testo originale: “13...The Italian Government will comply with any directions given by the United Nations for the manufacture, production or construction and the import, export or transit of war

between them. To relinquish, to deliver into lawful custody, or to give up completely in favor of another. First Nat. Bank of Martinsville v. Cobler, 215 Va. 852, 213 S.E.2d 800, 803,96 A.L.R.3d 1137.

Arrendersi. Restituire, cedere, rendere, restituire;e, in diritto, la rinuncia di un bene alla persona che lo in reversibilità o in resto, in modo da fonderlo nella proprietà più grande. La cessione di una proprietà a vita o per anni a colui che possiede un'eredità immediata in di vita o di anni a colui che possiede una proprietà immediata in annegare di comune accordo tra i due. Rinunciare, consegnare in custodia legale o rinunciare completamente a completamente a favore di un altro. First Nat. Bank of Martinsville v. Cobler, 215 Va. 852, 213 S.E.2d 800, 803.)

Abandon. To desert, surrender, forsake, or cede. To relinquish or give up with intent of never again resuming one's right or interest. To give up or to cease to use. To give up absolutely; to forsake entirely; to renounce utterly; to relinquish all connection with or concern in; to desert. It includes the intention, and also the external act by which it is carried into effect.

Abbandonare. Disertare, arrendersi, abbandonare o cedere. Rinunciare o abbandonare con l'intento di rinunciare o abbandonare con l'intenzione di non riprendere mai più il proprio diritto o interesse. Rinunciare o cessare di usare. Rinunciare in modo assoluto; abbandonare completamente; rinunciare a rinunciare completamente; rinunciare a qualsiasi legame o interesse; abbandonare. Include l'intenzione e anche l'atto esterno con cui viene attuata.

2 Nota: per quale motivo viene distinta la proprietà in reale o personale che sia essa pubblica o privata? La domanda è ovviamente retorica.

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



material.”

Traduzione: “13...Il Governo Italiano **si conforma a tutte le direttive impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, la produzione o la costruzione e l'importazione, l'esportazione o il transito di materiale bellico.**”

Testo originale: “16. No radio or telecommunication installations or other forms of intercommunication, shore or afloat, under Italian control whether belonging to Italy or any nation other than the United Nations will transmit until directions for the control of these installations have been prescribed by the Allied Commander-in-Chief...”

Traduzione: “16. Nessun **impianto radio o di telecomunicazione** o altra forma di intercomunicazione, a terra o in mare, sotto il controllo Italiano, sia esso appartenente all'Italia o a qualsiasi altra nazione che non sia Nazioni Unite, trasmetterà fino a quando le **istruzioni per il controllo di tali impianti** non saranno state prescritte dal Comandante in Capo Alleato...”

Testo originale: “17. The warships, auxiliaries, transports and merchant and other vessels and aircraft in the service of the United Nations will have the right freely to use the territorial waters around and the air over Italian territory.”

Traduzione: “17. Le navi da guerra, le navi ausiliarie, i trasporti, le navi mercantili e le altre navi e gli aeromobili al servizio delle Nazioni Unite avranno il **diritto di utilizzare liberamente le acque territoriali** circostanti e l'aria sopra il territorio italiano.”

Testo originale: “8. The forces of the United Nations will require to occupy certain parts of Italian territory. The territories or areas concerned will from time to time be notified by the United Nations and all Italian Land, Sea and Air Forces will thereupon withdraw from such territories or areas in accordance with the instructions issued by the Allied Commander-in-Chief...”

Traduzione: “18. **Le forze delle Nazioni Unite dovranno occupare alcune parti del territorio Italiano.** I territori o le aree interessate saranno di volta in volta notificati dalle Nazioni Unite e tutte le Forze Italiane Terrestri, Marittime e Aeree si ritireranno da tali territori o aree in conformità alle istruzioni impartite dal Comandante in Capo Alleato...”

Testo originale: “20. Without prejudice to the provisions of the present instrument the United Nations will exercise all the rights of an occupying power throughout the territories or areas referred to in article 18, the administration of which will be provided for by the issue of proclamations, orders or regulations. Personnel of the Italian administrative, judicial and public services will carry out their functions under the control of the Allied Commander-in-Chief unless otherwise directed.”

Traduzione: “20. Senza pregiudizio delle disposizioni del presente strumento, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una **potenza occupante** in tutti i territori o aree di cui all'articolo 18, alla cui amministrazione si provvederà mediante l'emissione di proclami, ordini o regolamenti. Il personale dei **servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani** eserciterà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in Capo Alleato, salvo diversa disposizione.”

Testo originale: “22. The Italian Government and people will abstain from all action detrimental to the interests of the United Nations and will carry out promptly and efficiently all orders given by the United Nations.”

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Traduzione: “22. Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione dannosa per gli interessi delle Nazioni Unite ed **eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite.**”

Testo originale: “23. The Italian Government will make available such Italian currency as the United Nations may require. The Italian Government will withdraw and redeem in Italian currency within such time limits and on such terms as the United Nations may specify all holdings in Italian territory of currencies issued by the United Nations during military operations or occupation and will hand over the currencies withdrawn free of cost to the United Nations. The Italian Government will take such measures as may be required by the United Nations for the control of banks and business in Italian territory, for the control of foreign exchange and foreign commercial and financial transactions and for the regulation of trade and production and will comply with any instructions issued by the United Nations regarding these and similar matters.”

Traduzione: “23. **Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana richiesta dalle Nazioni Unite.** Il Governo Italiano ritirerà e rimborserà in valuta Italiana, entro i termini e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno specificare, tutte le disponibilità in territorio Italiano di valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o l'occupazione e consegnerà gratuitamente alle Nazioni Unite le valute ritirate. Il Governo Italiano prenderà le misure che saranno richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari nel territorio Italiano, per il controllo dei cambi e delle transazioni commerciali.”

Testo originale: “24. There shall be no financial, commercial or other intercourse with or dealings with or for the benefit of countries at war with any of the United Nations or territories occupied...”

Traduzione: “24. Non vi saranno rapporti finanziari¹, commerciali o di altro tipo con o a beneficio di Paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite o di territori occupati...”

Testo originale: “28. (C) All property in Italian territory belonging to any such country or occupied country or its nationals will be impounded and kept in custody pending further instructions. D) The Italian Government will comply with any instructions given by the Allied Commander-in-Chief concerning the internment, custody or subsequent disposal, utilisation or employment of any of the above mentioned persons, vessels, aircraft, material or property.”

Traduzione: “28. (C) Tutti i beni che si trovano in territorio italiano e che appartengono a tali paesi o a paesi occupati o ai loro cittadini saranno sequestrati e tenuti in custodia in attesa di ulteriori istruzioni. D) Il Governo Italiano si conformerà a tutte le istruzioni impartite dal Comandante in Capo alleato in merito all'**internamento, alla custodia o alla successiva eliminazione, utilizzazione o impiego di qualsiasi persona, nave, aeromobile, materiale o proprietà di cui sopra.**”

Testo originale: “33. (B) The Italian Government will give to the Allied Commander-in-Chief such information as may be prescribed regarding the assets, whether inside or outside Italian territory, of the Italian state, the Bank of Italy, any Italian state or semi-state institutions or Fascist organizations or residents in Italian territory and will not dispose or allow the disposal, outside Italian territory of any such assets except with the permission of the United Nations.”

¹ Ecco spiegato come funziona un embargo commerciale

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Traduzione: “33. (B) Il Governo Italiano fornirà al Comandante in Capo alleato le informazioni che saranno prescritte in merito ai **beni, sia all'interno che all'esterno del territorio Italiano, dello Stato italiano, della Banca d'Italia**, di qualsiasi istituzione statale o semi statale italiana o di organizzazioni fasciste o residenti nel territorio italiano e non disporrà o permetterà la disposizione, al di fuori del territorio italiano, di tali beni se non con il permesso delle Nazioni Unite.”

Testo originale: “35. The Italian Government will supply all information and provide all documents required by the United Nations. There shall be no destruction or concealment of archives, records, plans or any other documents or information.”

Traduzione: “35. Il Governo Italiano **fornirà tutte le informazioni** e tutti i documenti richiesti dalle Nazioni Unite. Non vi sarà alcuna distruzione o occultamento di archivi, registri, piani o qualsiasi altro documento o informazione.”

Testo originale: “37. There will be appointed a Control Commission representative of the United Nations charged with regulating and executing this instrument under the orders and general directions of the Allied Commander-in-Chief.”

Traduzione: “37. Sarà nominata una **Commissione di Controllo**, rappresentante delle Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire questo strumento sotto gli ordini e le direttive generali del Comandante in Capo Alleato.”

Testo originale: “38. (A) The term "United Nations" in the present instrument includes the Allied Commander-in-Chief, the Control Commission and any other authority which the United Nations may designate. (B) The term "Allied Commander-in-Chief" in the present instrument includes the Control Commission and such other officers and representatives as the Commander-in-Chief may designate.”

Traduzione: “38. (A) **Il termine "Nazioni Unite" nel presente strumento include il Comandante in Capo Alleato, la Commissione di Controllo e qualsiasi altra autorità che le Nazioni Unite possono designare.** (B) Il termine "Comandante in Capo Alleato" nel presente strumento include la Commissione di Controllo e gli altri funzionari e rappresentanti che il Comandante in Capo può designare.”

Testo originale: “42. The Italian Government will send a delegation to the Headquarters of the Control Commission to represent Italian interests and to transmit the orders of the Control Commission to the competent Italian authorities.”

Traduzione: “42. Il Governo italiano invierà una delegazione presso la sede della Commissione di Controllo per rappresentare gli interessi italiani e **trasmettere gli ordini della Commissione di controllo alle autorità Italiane competenti.**”

Testo originale: “43. The present instrument shall enter into force at once. It will remain in operation until superseded by any other arrangements or until the voting into force of the peace treaty with Italy.”

Traduzione: “43. Il presente strumento entrerà in vigore immediatamente. **Esso rimarrà in vigore fino a quando non sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino all'entrata in vigore del trattato di pace con l'Italia.**”

Capitolo VIII° - estratti dal Trattato di Pace “*Traité de paix avec l'Italie*”

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattensione



Trattato firmato dal Marchese, Conte, Nobile di Bologna, Nobile dei Principi del Sacro Romano Impero di Soragna, Antonio Meli Lupi di Soragna.¹ stabilito tra il *Regno D'Italia* e le Potenze Alleate ed Associate, concluso a Parigi il 10 Febbraio 1947 quindi ratificato dalla Assemblée Costituente il 27 Giugno 1947 con Atto Parlamentare N. 23, recepito per Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato il 28 Novembre 1947 N.1430, e Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 Dicembre 1947 (GU Serie Generale n.295 del 24-12-1947).

Testo originale: *"The Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, China, France, Australia, Belgium, the Byelorussian Soviet Socialist Republic, Brazil, Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, Greece, India, the Netherlands, New Zealand, Poland, the Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Union of South Africa, and the People's Federal Republic of Yugoslavia, hereinafter referred to as "the Allied and Associated Powers", of the one part, and Italy, of the other part:"*

Traduzione: *L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, Francia, Australia, Belgio, la Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa, Brasile, Canada, Cecoslovacchia, Etiopia, Grecia, India, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, Unione del Sudafrica, e il popolo della Repubblica Federale della Jugoslavia, di seguito denominati "Potenze Alleate e Associate", da un lato, e Italia, dall'altra:*

Testo originale: *"WHEREAS in consequence of the victories of the Allied forces, and with the assistance of the democratic elements of the Italian people, the Fascist régime in Italy was overthrown on 25 July 1943, and Italy, having surrendered unconditionally, signed terms of Armistice[12] 3 and 29 September of the same year;"*

Traduzione: *CONSIDERANDO che, a seguito delle vittorie delle forze alleate e con l'assistenza degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista in Italia è stato rovesciato il 25 luglio 1943 e che l'Italia², dopo essersi arresa senza condizioni, ha firmato i termini dell'armistizio[12] il 3 e il 29 settembre dello stesso anno;*

Testo originale: *"Whereas the Allied and Associated Powers and Italy are desirous of concluding a treaty of peace which, in conformity with the principles of justice, will settle questions still outstanding as a result of the events hereinbefore recited and will form the basis of friendly relations between them, thereby enabling the Allied and Associated Powers to support Italy's application to become a member of the United Nations and also to adhere to any convention concluded under the auspices of the United Nations; Have therefore agreed to declare the cessation of the state of war and for this purpose to conclude the present Treaty of Peace, and have accordingly appointed the undersigned Plenipotentiaries who, after presentation of their full powers, found in good and due form, have agreed on the following provisions:"*

Traduzione: *"Considerando che le Potenze Alleate e Associate e Italia desiderano concludere un trattato di pace che, in conformità con i principi di giustizia, risolva le questioni ancora aperte a seguito*

- 1 E' noto che Antonio Meli Lupi di Soragna Tarasconi, figlio di Luigi Lupo, discenda da un'antica famiglia aristocratica che vantava numerosi titoli nobiliari degli stati pre-unitari, riconosciuti dal Regno d'Italia nel 1890 (marchese, conte, nobile di Bologna, nobile dei principi del SRI di Soragna e patrizio veneto).
- 2 Si noti che l'"Italia" (Italy), così come è stata scritta nel testo originale, è un termine generico che non specifica nulla, in quanto non è "Repubblica Italiana", nè "Regno d'Italia".

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



degli eventi sopra citati e che costituirà la base di relazioni amichevoli tra di loro, consentendo così alle Potenze Alleate e Associate di appoggiare l'Italia a divenire membro delle Nazioni Unite e di aderire alla Nazioni Unite e di **aderire a qualsiasi convenzione conclusa sotto la protezione delle Nazioni Unite**; Hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di pace e hanno di conseguenza nominato i sottoscritti plenipotenziari che, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno concordato le seguenti disposizioni:”

Testo originale: “PART II. POLITICAL CLAUSES Section I General Clauses.

Article 16.—Italy shall not prosecute or molest Italian nationals, including members of the armed forces, solely on the ground that during the period from June 10, 1940, to the coming into force of the present Treaty, they expressed sympathy with or took action in support of the cause of the Allied and Associated Powers.”

Traduzione: “PARTE II. CLAUSOLE POLITICHE Sezione I Clausole Generali

Articolo 16. — L'Italia non perseguiterà¹ né molesterà i cittadini Italiani, compresi i membri delle forze armate, esclusivamente per il fatto che, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, essi abbiano manifestato simpatia o intrapreso azioni a sostegno della causa delle Potenze Alleate e Associate.”

Testo originale: “Section II Nationality, Civil and Political Rights

Article 19.— 1. Italian citizens who were domiciled on June 10, 1940, in territory transferred by Italy to another State under the present Treaty, and their children born after that date, shall, except as provided in the following paragraph, become citizens with full civil and political rights of the State to which the territory is transferred, in accordance with legislation to that effect to be introduced by that State within three months from the coming into force of the present Treaty. Upon becoming citizens of the State concerned they shall lose their Italian citizenship.”

Traduzione: “Sezione II Nazionalità, Diritti Civili e Politici

Articolo 19. 1. I cittadini Italiani che erano domiciliati il 10 giugno 1940 nel territorio trasferito da Italia a un altro Stato ai sensi del presente Trattato, e i loro figli nati dopo tale data, diventeranno, tranne che per quanto previsto nel paragrafo seguente, **cittadini con pieni diritti civili e politici dello Stato a cui viene trasferito il territorio**, in conformità con la legislazione a tal fine introdotta da tale Stato entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato. Al momento del diventare cittadini dello Stato interessato, perderanno la cittadinanza Italiana.”

Testo originale: “Section VIII International Agreements

Article 39.—Italy undertakes to accept any arrangements which have been or may be agreed for the liquidation of the League of Nations, the Permanent Court of International Justice and also the International Financial Commission in Greece.”

Traduzione: “Sezione VIII Accordi Internazionali

Articolo 39 — L'Italia si impegna ad accettare² qualsiasi accordo che sia stato o possa essere concordato per la liquidazione della Lega delle Nazioni, della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e anche della Commissione Finanziaria Internazionale in Grecia.”

1 Rinuncia al potere giudiziario

2 Rinuncia al potere politico decisionale

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Testo originale: “Article 41.—Italy recognises the provisions of the Final Act of August 31, 1945, and of the FrancoBritish Agreement of the same date on the Statute of Tangier, as well as all provisions which may be adopted by the Signatory Powers for carrying out these instruments.”

Traduzione: “Articolo 41 — **L'Italia riconosce le disposizioni dell'Atto Finale del 31 agosto 1945 e dell'Accordo Franco-Britannico della medesima data sullo Statuto di Tangeri, nonché tutte le disposizioni che possono essere adottate dalle Potenze firmatarie per attuare tali strumenti.**”

Testo originale: “2. All such treaties so notified shall be registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.”

Traduzione: **Tutti i trattati così notificati saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.**

Testo originale: “3. All such treaties not so notified shall be regarded as abrogated.”

Traduzione: “3. **Tutti i trattati non notificati saranno considerati abrogati.**”

Testo originale: “PART IV. NAVAL, MILITARY AND AIR CLAUSES

Section I Duration of Application Article 46.—Each of the military, naval and air clauses of the present Treaty shall remain in force until modified in whole or in part by agreement between the Allied and Associated Powers and Italy or, after Italy becomes a member of the United Nations, by agreement between the Security Council and Italy.”

Traduzione: “PARTE IV. CLAUSOLE NAVALI, MILITARI E AEREE

Sezione I Durata di Applicazione Articolo 46.—Ciascuna delle **clausole militari, navali e aeree** del presente Trattato **rimarrà in vigore fino a quando non sarà modificata**, in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia o, dopo che l'Italia diventerà membro delle Nazioni Unite, **mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l'Italia.**

Testo originale: “3. All bank and cash balances in the hands of the forces of the Allied and Associated Powers at the coming into force of the present Treaty which have been supplied free of cost by the Italian Government shall similarly be returned or a corresponding credit given to the Italian Government.”

Traduzione: “Tutti i saldi bancari e di contanti nelle mani delle forze degli Alleati e delle Potenze Associate alla data di entrata in vigore del presente Trattato, **forniti gratuitamente dal Governo Italiano**, saranno analogamente restituiti o verrà concesso un credito corrispondente al Governo italiano.”

Testo originale: “D. Reparation for Other States

1. Claims of the other Allied and Associated Powers shall be satisfied out of the Italian assets subject to their respective jurisdictions under Article 79 of the present Treaty.”

Traduzione: “D. Riparazione per gli altri Stati

1. **I crediti delle altre Potenze Alleate e associate saranno soddisfatti con i beni Italiani** soggetti alle rispettive giurisdizioni ai sensi dell'articolo 79 del presente Trattato.”

Testo originale: “Section III Renunciation of Claims by Italy

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Article 76.— 1. Italy waives all claims of any description against the Allied and Associated Powers on behalf of the Italian Government or Italian nationals arising directly out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war in Europe after September 1, 1939, whether or not the Allied or Associated Power was at war with Italy at the time, including the following:

- (a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces or authorities of Allied or Associated Powers;*
- (b) Claims arising from the presence, operations, or actions of forces or authorities of Allied or Associated Powers in Italian territory;*
- (c) Claims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied or Associated Powers, Italy agreeing to accept as valid and binding all decrees and orders of such Prize Courts on or after September 1, 1939, concerning Italian ships or Italian goods or the payment of costs;*
- (d) Claims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent rights.”*

Traduzione: “Sezione III Rinuncia alle rivendicazioni da parte dell'Italia

Articolo 76.- 1. L'Italia rinuncia a tutte le rivendicazioni di qualsiasi natura nei confronti delle Potenze Alleate e Associate, a nome del Governo Italiano o di cittadini Italiani, derivanti direttamente dalla guerra o da azioni intraprese a causa dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa dopo il 1° settembre 1939, indipendentemente dal fatto che la Potenza Alleata o Associata fosse o meno in guerra con l'Italia in quel momento, comprese le seguenti:

- (a) Richieste di risarcimento per perdite o danni subiti in conseguenza di atti di forze o autorità di Potenze Alleate o Associate;*
- (b) Richieste di risarcimento derivanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni di forze o autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio Italiano;*
- (c) Richieste di risarcimento relative a decreti o ordinanze delle Prize Courts di Potenze Alleate o Associate, convenendo l'Italia di accettare come validi e vincolanti tutti i decreti e le ordinanze di tali Prize Courts a partire dal 1° settembre 1939, riguardanti navi Italiani o beni italiani o il pagamento delle spese;*
- (d) Richieste di risarcimento derivanti dall'esercizio o dal presunto esercizio di diritti belligeranti.”*

Testo originale: “Article 76. - 3. Italy likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1 of this Article on behalf of the Italian Government or Italian nationals against any of the United Nations which broke off diplomatic relations with Italy and which took action in co-operation with the Allied and Associated Powers.”

Traduzione: “Articolo 76. - 3. **L'Italia rinuncia altresì a tutte le rivendicazioni della natura contemplata dal paragrafo 1 del presente articolo a nome del Governo italiano o di cittadini Italiani nei confronti di tutte le Nazioni Unite** che hanno interrotto le relazioni diplomatiche con l'Italia e che hanno intrapreso azioni in cooperazione con le Potenze Alleate e Associate.”

Testo originale: “Article 76. - 4. The Italian Government shall assume full responsibility for all Allied military currency issued in Italy by the Allied military authorities, including all such currency in circulation at the coming into force of the present Treaty.”

Traduzione: “Articolo 76. - 4. Il Governo Italiano assumerà la piena responsabilità per tutta la valuta militare alleata¹ emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la valuta in circolazione all'entrata in vigore del presente Trattato.”

¹ Nota: la sovranità monetaria viene ceduta assumendo la responsabilità di una moneta extra nazionale stampata dagli alleati: M lire

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Testo originale: “Article 77. - 4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Italy and Italian nationals by the Powers occupying Germany, Italy waives on its own behalf and on behalf of Italian nationals all claims against Germany and German nationals outstanding on May 8, 1945, except those arising out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before September 1, 1939. This waiver shall be deemed to include debts, all intergovernmental claims in respect of arrangements entered into in the course of the war, and all claims for loss or damage arising during the war.”

Traduzione: “Articolo 77. - 4. Senza pregiudizio di queste e di ogni altra disposizione a favore dell'Italia e dei cittadini Italiani da parte delle Potenze che occupano la Germania, **l'Italia rinuncia a nome proprio e dei cittadini Italiani** a tutte le rivendicazioni nei confronti della Germania e dei cittadini Tedeschi in essere alla data dell'8 maggio 1945, ad eccezione di quelle derivanti da contratti e da altre obbligazioni stipulate e da diritti acquisiti prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia è da ritenersi comprensiva dei debiti, di tutti i crediti intergovernativi relativi ad accordi stipulati nel corso della guerra, e di tutti i crediti per perdite o danni per perdite o danni che si verificano durante la guerra.”

Testo originale: “PART VII. PROPERTY, RIGHTS AND INTERESTS

Section I United Nations Property in Italy

Article 78.— 1. In so far as Italy has not already done so, Italy shall restore all legal rights and interests in Italy of the United Nations and their nationals as they existed on June 10, 1940, and shall return all property in Italy of the United Nations and their nationals as it now exists.”

Traduzione: “PARTE VII. PROPRIETÀ, DIRITTI E INTERESSI

Sezione I Proprietà delle Nazioni Unite in Italia

Articolo 78.- 1. Nella misura in cui non vi abbia già provveduto, **l'Italia ristabilirà tutti i diritti e gli interessi legali in Italia delle Nazioni Unite** e dei loro cittadini quali esistevano il 10 giugno 1940 e restituirà tutti i beni in Italia delle Nazioni Unite e dei loro cittadini quali esistono attualmente.”

Testo originale: “PART XL FINAL CLAUSES

Article 86.— 1. For a period not to exceed eighteen months from the coming into force of the present Treaty, the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, acting in concert, will represent the Allied and Associated Powers in dealing with the Italian Government in all matters concerning the execution and interpretation of the present Treaty.”

Traduzione: “PARTE XL CLAUSOLE FINALI

Articolo 86.- 1. Per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, agendo di concerto, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate nei rapporti con il Governo Italiano in tutte le questioni concernenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente Trattato.”

Testo originale: “Article 87. - 2. The decision of the majority of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and shall be accepted by the parties as definitive and binding.”

Traduzione: “Article 87. - 2. **La decisione della maggioranza dei membri della Commissione sarà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e vincolante.**”

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



Testo originale: “Article 5 (Territorial Clauses) / Item 5 - For the purpose of determining on the spot the exact frontier laid down in Articles 3, 4 and 22, the Commissioners shall be allowed to depart by 0.5 kilometre from the line laid down in the present Treaty in order to adjust the frontier to local geographical and economic conditions, provided that no village or town of more than 500 inhabitants, no important railroads or highways, and no major power or water supplies are placed under a sovereignty other than that resulting from the delimitations laid down in the present Treaty.”

Traduzione: “Articolo 5 (Clausole Territoriali) / Punto 5 - Al fine di determinare sul posto l'esatta frontiera di cui agli articoli 3, 4 e 22, i Commissari saranno autorizzati a discostarsi di 0,5 chilometri dalla linea stabilita dal presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, a condizione che nessun villaggio o città con più di 500 abitanti, nessuna importante ferrovia o autostrada e nessuna importante fonte di energia o di acqua siano posti **sotto una sovranità diversa da quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.**”

Capitolo IX° - trattati post bellici

- Dal 1° gennaio 1942 al 24 ottobre 1945, viene istituita l'ONU, ovvero l'Organizzazione delle Nazioni Unite, organizzazione intergovernativa internazionale, presieduta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (United Nations General Assembly – UNGA), principale e più rappresentativo organo istituzionale delle Nazioni Unite, supportata da più **commissioni preposte al controllo di vari settori**¹ e dal **Consiglio di sicurezza** delle Nazioni Unite.
- 1945-1946 viene fondato il Fondo Monetario Internazionale (in sigla FMI; in inglese International Monetary Fund, IMF) è un'organizzazione internazionale composta dai governi nazionali di 190 Paesi, di cui solo 20 hanno diritto di voto proporzionalmente alle quote di partecipazione versate; fra questi l'"Italia" si annovera al settimo posto per percentuale di voto. L'FMI, insieme al gruppo della Banca Mondiale, fa parte delle organizzazioni internazionali dette di Bretton Woods.
- Tra il 1946 e il 1948 viene istituita l'Organizzazione Mondiale della Sanità con il trattato adottato a New York (OMS; in inglese World Health Organization, WHO) è un istituto specializzato dell'ONU per la salute. Sede in Svizzera, a Ginevra.
- 1949 Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington, ratificato dal Governo Italiano legge 10 novembre 1954, n. 1126, e legge del 1° agosto 1949 n. 465.²
- 1950 Accordo bilaterale Italia – USA firmato a Washington sull'assistenza difensiva reciproca.
- 1951 Convenzione di Londra, ratificata dal Governo Italiano con la legge 30 novembre 1955, n. 1335.
- 1951 Convenzione sullo Statuto delle forze (SOFA), ratificata dal Governo Italiano con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. (trattato di Londra o NATO SOFA).

1 I commissione - DISEC (Disarmament & International Security): disarmo e sicurezza internazionale;
II commissione - ECOFIN (Economic & Financial): questioni economiche e finanziarie;
III commissione - SOCHUM (Social, Cultural & Humanitarian): questioni sociali, culturali e umanitarie;
IV commissione - SPECPOL (Special Political & Decolonization): politiche speciali e decolonizzazione;
V commissione - Administrative & Budgetary: amministrazione e budget;
VI commissione - Legal: affari legali

2 Si segnala, che nel periodo successivo agli attentati dell'11 settembre 2001 non risultano pervenuti alla Camera o pubblicati testi o riferimenti relativi ad ulteriori accordi con la NATO o con gli Stati Uniti, di oggetto militare.

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



- 1951 Convenzione di Ottawa, ratificata dal Governo Italiano con la legge 10 novembre 1954, n. 1126.
- 1952 Protocollo di Parigi, ratificato dal Governo Italiano con la legge 30 novembre 1955, n. 1338.
- 1952 Accordo Italia-USA firmato a Roma sulla sicurezza reciproca.
- 1954 Air Technical Agreement (Accordo tecnico aereo Italia-Usa).
- 1954 Bilateral Infrastructure Agreement (Accordo bilaterale italo-americano) (BIA) sulle infrastrutture.³
- UNIONE EUROPEA
- 1957 viene firmato il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE), trattato internazionale che ha istituito la CEE insieme al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (TCEEA): insieme sono chiamati Trattati di Roma.
- 1965 viene firmato il Trattato di fusione, noto anche come Trattato di Bruxelles, ovvero il trattato europeo che ha compattato la struttura organizzativa delle tre comunità europee esistenti all'epoca: Comunità europea (CEE), Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), Comunità europea dell'energia atomica (CEEA).
- 1977, legge n. 801 del 24 ottobre. Tale articolo espressamente recita: sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
- 1985 viene stipulato l'Accordo di Schengen (ufficialmente Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni) è un trattato internazionale tra Benelux, Germania Ovest e Francia.
- 1986 viene firmato l'Atto unico europeo, ovvero il trattato che ha emendato i trattati di Roma del 1957 con cui è stata istituita la Comunità economica europea, ed è entrato in vigore il 1° luglio 1987.
- Dal 1990 al 1996 viene firmata la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, inizialmente aderiscono il Benelux, la Germania Ovest e la Francia, in applicazione dell'Accordo di Schengen del 1985, e successivamente anche da Italia (1990), Spagna e Portogallo (1991), Grecia (1992), Austria (1995), Danimarca, Finlandia e Svezia (1996), che regola l'apertura delle frontiere tra i paesi firmatari. Efficace dal 26 marzo 1995.
- 1992 a Maastricht viene firmato il nuovo Trattato. Quella che fino ad allora era stata comunemente indicata come Cee (Comunità economica europea) diventa Unione europea (Ue).

³ È d'uopo sottolineare che gli ultimi due Agreement menzionati, come ha anche sottolineato il ministro Martino nel corso della comunicazione alle Commissioni Difesa di Camera e Senato del 21 gennaio 2003, hanno una elevata classifica di segretezza e non possono essere declassificati unilateralmente. Si tratta di accordi segreti che alcuni agenti di uno Stato, che si professa democratico e rappresentante dei propri cittadini, ha preso mantenendo all'oscuro gli stessi rappresentati?

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



- 1992 Legge n.35 del 29 gennaio, denominata Legge Amato-Carli determina la privatizzazione degli istituti di credito ed degli enti pubblici inclusa la Banca d'Italia, che da quel momento non è più soggetta al controllo dello Stato e diviene partecipata da diverse banche private.
- 1992 Legge n.82 del 7 febbraio, con la quale l'istituto centrale determina per la prima volta in assoluta autonomia il tasso ufficiale di sconto senza doverlo concordare con il Tesoro.
- 1995 Memorandum di intesa (MOU) noto come Shell agreement in attuazione del BIA del '54, relativo alle installazioni ed infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia. Esso prevede la stesura e la revisione del Technical Agreement (Accordo tecnico - TA) per ciascuna base utilizzata.
- 1995 viene istituita l'Organizzazione mondiale del commercio, abbreviato in OMC (in inglese World Trade Organization, WTO; in francese Organisation mondiale du commerce, OMC), è un'organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli Stati membri. La sede si trova, presso il Centro William Rappard a Ginevra, Svizzera.
- 1998 Decreto Legislativo n.43 del 10 marzo con il quale la Banca d'Italia aderisce al Sistema Europeo delle Banche Centrali e si sottrae definitivamente alla gestione del Governo.
- 1998 viene istituito il Sistema Europeo di Banche Centrali è composto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle Banche Centrali Nazionali (BCN) degli Stati membri.
- 1999 entra in vigore il Trattato di Amsterdam, originariamente firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione europea.
- 2000 viene firmato il trattato di Nizza che ha modificato il trattato di Maastricht (TUE) e i trattati di Roma (TCEE). È stato approvato al Consiglio europeo di Nizza l'11 dicembre 2000 e firmato il 26 febbraio 2001. Dopo essere stato ratificato dagli allora 15 Stati membri dell'Unione europea, è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
- 2007 viene firmato il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione Europea ed è il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009.

Quanto al trattato NATO, si riportano alcuni articoli in sé parlanti circa la cessione di giurisdizione in ambito militare.

Estratti dal Trattato NATO 1951 Art. VII

“1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

a) le autorità militari dello Stato d'invio hanno il diritto di esercitare, nell'ambito dello Stato ricevente, tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'invio su tutte le persone assoggettate alle leggi militari di questo Stato;

b) le autorità dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri di una forza armata o di un elemento civile e sulle persone a loro carico per quanto concerne i reati commessi sul territorio dello Stato ricevente, punibili dalla legislazione di detto Stato.

2. a) Le autorità militari dello Stato d'invio hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sulle persone assoggettate alle leggi militari di detto Stato per quanto concerne i reati, ivi compresi i reati che minacciano la sua sicurezza, punibili dalle leggi dello Stato d'invio ma non dalle leggi dello Stato

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Ecclesia di Quartattenzione



ricevente;

b) le autorità militari dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una forza armata o di un elemento civile e sulle persone a loro carico per quanto concerne i reati, ivi compresi i reati che minacciano la sua sicurezza, punibili dalle leggi dello Stato ricevente ma non dalle leggi dello Stato d'invio;

c) ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3 del presente articolo, si considerano reati che minacciano la sicurezza di uno Stato:

(i) il tradimento,

(ii) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o della difesa nazionale.

3. In caso di giurisdizione concorrente, sono applicabili le seguenti regole: a) le autorità militari dello Stato d'invio hanno il diritto di esercitare a titolo prioritario la loro giurisdizione sul membro di una forza armata o di un elemento civile per quanto riguarda:

(i) i reati che minacciano unicamente la sicurezza o i beni di questo Stato, o i reati che mettono a repentaglio unicamente la persona o i beni di un membro della forza armata o di un elemento civile di questo Stato, nonché di una persona a carico,

(ii) i reati risultanti da qualsiasi atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio.”

Capitolo X° - Conclusioni

La fondazione della Corte della Ecclesia di Quartattenzione intende colmare la lacuna creatasi e principiata con la cessione di sovranità avvenuta a seguito della sconfitta subita nella seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione dell'armistizio di Cassibile, di Malta – ed il trattato “*Traité de paix avec l'Italie*” da parte della Casa Savoia; un casato regnante sul territorio italico e sulle persone e non sulla terra ferma ed il suolo della penisola Pennina-Italica e sugli uomini viventi in esso. Una cessione di sovranità¹ perfezionata, dopo il 1945, attraverso accordi e trattati internazionali a cui ha successivamente preso parte la Repubblica Italiana, primi tra tutti quelli di adesione alla UE ed alla NATO.

È bene tuttavia ricordare che, nonostante tante guerre e inconsapevoli deleghe di poteri da parte dei nativi della penisola Italica, il principio della sovranità è rimasto integro in quanto la sovranità è una qualità connaturata all'uomo stesso, derivante dalla sua sostanza spirituale, e per questo sancita, fin dalla notte dei tempi, dai principi universali di tutte le religioni-fedi al mondo, inclusivamente ma non esclusivamente dalla cristianità stessa: “E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza” (Genesi 1,26-28.31:).

E' da questo principio sostanziale che l'Ecclesia di uomini viventi trae la sua autorità, un principio di legge che, nella storia moderna è stato universalmente riconosciuto e riaffermato dalla “*Déclaration universelle des droits de l'homme*”, che è stata successivamente recepita dalla “*Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales* del 1953 (per l'Italia 1955) rendendo

¹ Non sorprende quindi che “The Republic of Italy”, registrata come “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” presso la SEC Securities and Exchange Commission di Washington DC, dichiarò la propria subalternità giurisdizionale nella reportistica annuale presentata dal MEF presso la SEC Securities and Exchange Commission di Washington DC.

“Italy will irrevocably submit to the jurisdiction of the Federal and State courts in The City of New York and will irrevocably waive any immunity from the jurisdiction of such courts, to the extent permitted by Italian law, but not execution, attachment or process in the nature thereof.”

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



mandatori e vincolanti alcuni diritti appunto “fondamentali”, nuovamente riaffermati nella “International Covenant on Civil and Political Rights” e nell’ “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” tenutesi a New York¹ ed entrate in vigore nel 1976.

I membri peculiari della Chiesa di Quartattenzione sono uomini viventi consapevoli di essere tali e non uomini identificati in un qualsivoglia nome e/o nome di persona, né incorporati mediante il battesimo alla Chiesa di Cristo e in essa costituiti persona (CIC Can. 96), vista la mancanza di consenso, pienamente informato, (data la ovvia incapacità al tempo in cui il rito è stato fatto, di comprenderne i gravi vincoli che questo avrebbe determinato e quindi rifiutarlo e data la mancanza di consenso, pienamente informato, da parte dei genitori).

Inoltre, un nome o un nome di persona che indichi un uomo (ma che non è l'uomo) può essere incorporato da un codice di diritto, essendo entrambi rappresentazioni astratte della realtà materiale, ma tale codice non potrà mai contenere l'uomo, né ridurlo alla fictio iuris di persona.

Per questo i membri peculiari della Corte della Chiesa di Quartattenzione, tutti uomini vivi e viventi in carne ossa e sangue, diversamente da persone fisiche incorporate a un Regno o alla Repubblica, o alla Chiesa di Cristo (Ecclesiae Christi), reclamano e proclamano, in quanto nativi della penisola Italica o Pennina, la loro piena sovranità e capacità di costituire una corte ecclesiastica che li rappresenti nella volontà, intenti e propositi, sulla terra ferma ed il suolo così come pure nel territorio.

Appendice - sulla legge e il diritto nella penisola Italica

I. La penisola italica (o appenninica) è stata inoltre, fin dall'antichità: Luogo d'origine del diritto dai tempi dell'Impero Romano e successivamente del Sacro Romano Impero, quest'ultimo oggi rappresentato al suo vertice dal Vicario di Cristo in terra, Vescovo di Roma e Papa. Nonché sede della Una Santa Romana Chiesa, Cattolica e Apostolica, della Santa Sede, Sedes Sacrorum, Holy See, Catholica Ecclesia, la Chiesa Cattolica Romana, Chiesa Cristiana, Chiesa Cattolica, la Compagnia di Gesù, The Company, Madre Chiesa, il Culto Romano dei Morti, Magna Mater, Culto di Maria, Il Papato, il Culto Romano Cattolico.

- i. I giuristi Romani hanno definito specificatamente la nozione di persona (già esistente nella cultura greca), nel diritto, elemento fondante, imprescindibilmente legato al Nome, presente in larga parte delle giurisdizioni al mondo, oggi palesata nel canone 96 del CIC.
- ii. Del pari lo strumento dell'incorporazione è stato ed è il modus operandi per ricondurre ogni uomo sul pianeta all'interno della giurisdizione della Chiesa Cristiano Romano Cattolica can. 96 e can. 111 del CIC.
- iii. La stessa Agenzia Delle Entrate, attraverso il “MANUALE DI SCRITTURA AMMINISTRATIVA” (A cura di Fabrizio Franceschini e Sara Gigli - Università di Pisa - Agenzia delle Entrate Prodotto dall'Ufficio Comunicazione Interna - Agenzia delle Entrate, Stampa - Poligrafica Ruggiero (Avellino), Settembre 2003) pubblica e chiarisce cosa è la persona (separandola e distinguendola dall'uomo) nell'ambito dell'amministrazione Pubblica da Pag. 62 a Pag. 66, “Poiché il concetto della cosiddetta “persona” fisica (naturale) è soltanto una costruzione dei giuristi, e, come tale, totalmente diverso dal concetto di “uomo”, la cosiddetta

¹ La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (meglio noto come Patto internazionale sui diritti civili e politici), è un trattato delle Nazioni Unite nato dall'esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

Gli organi del trattato si riuniscono principalmente a Ginevra e sono serviti dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR). Questi sono: il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD), il Comitato per i Diritti Umani (HRC), il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR), il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Contro le Donne (CEDAW), il Comitato contro la tortura (CAT), il Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC), il Comitato per i Lavoratori Migranti (CMW), il Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), il Comitato per le sparizioni forzate (CED).

La Sovranità della Repubblica

Allegato 2 agli Articoli di fondazione della Corte della Chiesa di Quartattenzione



persona “fisica” è allora una persona “giuridica” in senso ampio.” etc.
Specifiche forme di diritto, inclusivamente ma non esclusivamente del Diritto Romano, della Ius Communis, il principio dell'Aequitas, del Diritto Divino anche espresso nelle forme canoniche ed ecclesiastiche, che hanno contribuito a stabilire alcuni principi di base della (moderna) common law, dell'equity, della legge commerciale internazionale, anche nella forma dell'Uniform Commercial Code, della legge internazionale sul Trust, rammentando che quest'ultimo vede le sue origini nella bolla papale Unam Sanctam (anno 1302), nella bolla papale Romanus Pontifex (anno 1455), e nella bolla papale Aeterni Regis, (anno 1481) quindi nel Cestui Que Vie Act (1540), Cestui Que Vie Act 1666. I suddetti atti stabiliscono i principi fondanti (altresì presenti nell'istituto della disposizione fiduciaria, detta anche, non a caso, fiducia testamentaria) del Trust, ovvero “fiducia”.

iv. La common law, anche vista nella sua più ampia accezione di Legge Internazionale, è quindi anche frutto dell'opera di famosi giuristi, molti dei quali Papi della Chiesa Cristiana nonché autori, co-autori e/o trustor di atti, come la Magna Carta (autore: Arcivescovo di Canterbury Stephen Langton), che hanno trasformato e plasmato il mondo conosciuto.

II. Questo breve excursus storico conferma il ruolo centrale che la Sacra Bibbia ha avuto nei millenni quale testo di legge, in quanto sorgente di principi morali, etici e religiosi applicati universalmente al diritto fin dai tempi antichi ed infine recepiti nella costituzione degli Stati uniti d'America.

